



**COMUNE DI ALTISSIMO**  
*(Provincia di Vicenza)*

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

**COPIA**

**ANNO 2020**  
**N. 21 del Reg. Delibere**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 5954 del 25/09/2020 in seduta pubblica in sessione straordinaria, in prima convocazione, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Trevisan Omar Loris	Sindaco	Presente
Farinon Lorella	Consigliere	Presente
Ponza Fausta Antonella	Consigliere	Presente
Disconzi Paolo	Consigliere	Presente
Belluzzo Alessandra	Consigliere	Presente
Mecenero Michele	Consigliere	Assente
Santolin Valerio	Consigliere	Presente
Preto Gaetano	Consigliere	Assente
Trevisan Luisella	Consigliere	Assente
Rancan Paolo	Consigliere	Assente
Zanconato Gisella	Consigliere	Assente

N. Presenti 6    N. Assenti 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale reggente BERTOIA Livio.

Il/La Sig./ra Trevisan Omar Loris nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

*Entrano i consiglieri Trevisan Luisella, Rancan Paolo e Zanconato Gisella.  
Il numero dei presenti sale a 9 (nove).*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/09/2014 è stato approvato il regolamento IUC componente TARI;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTO l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)»;*

VISTO l'art.1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n.147, il quale testualmente recita: *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;*

VISTO l'art.52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

RICHIAMATO l'art.13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;  
ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

EVIDENZIATO che si rendono necessarie e opportune le seguenti modifiche regolamentari:

- All'art. 10D e all'art. 11D del Regolamento si procede all'aggiornamento delle caratteristiche del piano finanziario ai sensi della deliberazione 443 del 31/10/2019 di ARERA;
- Si aggiunte l'art. 27D relativo alle modalità dell'attività di accertamento ai sensi della legge 160/2019, con riferimento all'accertamento definitivo;
- Si aggiunte l'art. 27D prevedendo che la Giunta Comunale può stabilire scadenze diverse da quelle previste nel regolamento;
- Viene modificato l'allegato 1 come previsto dal Decreto Fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019 equiparando gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

PRECISATO pertanto che gli articoli modificati saranno i seguenti:

**Art. 10D – Copertura dei costi di servizio e gestione dei rifiuti**

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono determinati ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**Art. 11D – Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario all'articolo precedente con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 27D – Accertamento**

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali p ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene quanto indicato dall'art.1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

#### **Art. 28D – Versamenti**

1. La TARI è versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno o in unica soluzione, il 16 giugno, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento di cui al punto precedente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annualmente non sia superiore ad euro 12,00.
4. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è trasmesso un avviso bonario, mediante posta raccomandata A.R. o PEC, con cui si intima il versamento del tributo. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di apposito avviso di accertamento con la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

## ALLEGATO 1

### Categorie di utenze non domestiche

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Casa di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e <b>studi professionali</b>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

VISTO l'art. 107 comma 2 del Decreto Legge 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 106 c. 3-bis del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 che prevede l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020; TENUTO conto che le presenti modifiche al testo regolamentare entrano in vigore dall'01.01.2020 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamanti disposizioni normative; ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria; VISTO il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/04/2020, dichiarata immediatamente esecutiva; VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti: 9,

Votanti: 9,

Favorevoli: 9,

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

## DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, le modifiche agli articoli 10D, 11D e l'aggiunta degli articoli 27D e 28D del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti solidi e urbani (TARI), come di seguito riportati:

### **Art. 10D – Copertura dei costi di servizio e gestione dei rifiuti**

3. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
4. I costi del servizio sono determinati ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

### **Art. 11D – Determinazione della tariffa**

5. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario all'articolo precedente con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

### **Art. 27D – Accertamento**

5. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali p ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene quanto indicato dall'art.1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

#### **Art. 28D – Versamenti**

6. La TARI è versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno o in unica soluzione, il 16 giugno, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento di cui al punto precedente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili.
8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annualmente non sia superiore ad euro 12,00.
9. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede a inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è trasmesso un avviso bonario, mediante posta raccomandata A.R. o PEC, con cui si intima il versamento del tributo. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di apposito avviso di accertamento con la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### **ALLEGATO 1**

##### Category of non-domestic services

<b>n.</b>	<b>Attività</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Casa di cura e riposo
8	Uffici, agenzie

9	Banche, istituti di credito e <b>studi professionali</b>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

- 2) di dare atto che il suddetto regolamento così come sopra modificato agli articoli, e allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la seguente votazione:

Presenti: 9,

Votanti: 9,

Favorevoli: 9,

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li, 26/09/2020

La Responsabile di Area

Manuela Furlato  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li, 26/09/2020

La Responsabile Area Contabile  
Manuela Furlato  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Trevisan Omar Loris  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Il Segretario Comunale

Livio Bertoia  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 30/09/2020 al 15/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Li, 30/09/2020

Il Segretario Comunale

Livio Bertoia  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

---

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/09/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 11/10/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 30/09/2020

Il Segretario Comunale

Livio Bertoia  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

---

Copia conforme all'originale.



**COMUNE DI ALTISSIMO**

*(Provincia di Vicenza)*

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA: “ MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI ) ”.**

Il sottoscritto GRENDENE dr. Gian Luigi, Revisore del Comune di Altissimo

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Visto l'art.1. comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

Visto l'art.52, comma 1, del D.Lgs. 446/97.

Richiamato l'art.13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Esaminata la proposta di delibera di approvazione della modifica al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti ( TARI );

Preso atto che la proposta di delibera è coerente con le norme di legge disciplinanti la materia;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di delibera in oggetto.

Schio 26.settembre. 2020

**IL REVISORE DEI CONTI**

Gian Luigi Grendene  
  
